



Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532211
tribunale.pescara@giustizia.it prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

Ufficio di Dirigenza

P.D. n. 7/2025

Pescara, 28/01/2025

OGGETTO: Contributo Unificato insufficiente. Abolizione dell' "Invito bonario della cancelleria"

IL DIRIGENTE

d'intesa con il Presidente della sezione civile del Tribunale dr. Carmine Di Fulvio e sentiti i Direttori delle aree civili;

in riferimento alla recente introduzione dell'art. 812 della Legge finanziaria 30 dicembre 2024 n. 207 in vigore dal 1° gennaio ;

si ritiene utile segnalare che esso ha inciso sul TUSG DPR 115/2002 negli artt. 14 e 248 in materia di contributo unificato;

che dall'applicazione di tale novella deriva una modifica procedimentale per la quale :

1. la mancanza del versamento del C.U. minimo previsto di 43 euro (salvi i casi di esenzione) determina il rifiuto di iscrizione a ruolo da parte della cancelleria;
2. Il versamento del C.U. minimo di 43 euro nelle ipotesi in cui tale importo non sia soddisfacente rispetto agli scaglioni ex art. 13 TUSG, determina l'obbligo per la cancelleria di trasmissione diretta degli atti relativi a tale inadempimento all'ufficio recupero crediti non appena decorsi 30 giorni "dal momento in cui sorge l'obbligo" e quindi decorsi 30 giorni dal deposito dell'atto, **senza preventivo avviso bonario di pagamento d parte della cancelleria.**
3. In sostanza il versamento insufficiente del C.U. in tutti i casi in cui è dovuto, genera, decorsi 30 giorni senza che spontaneamente sia versato il dovuto, la creazione di una cartella di pagamento di Equitalia Giustizia comprensiva di interessi e sanzioni.

Si comunichi, per quanto di utilità, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e tutti gli interni delle UU.OO. civili.

Il Dirigente amministrativo
Rosalba Natali